

Promozioni e saldi: obblighi dei negozianti

Il decreto Bersani (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n.248) ha introdotto nuove regole in materia di tutela della concorrenza applicata al settore della distribuzione commerciale.

Tra le novità, ha **rimosso le limitazioni sulle vendite promozionali**, ovvero quelle particolari operazioni con le quali i commercianti offrono al pubblico, in tutto o in parte, i prodotti della propria gamma merceologica a condizioni più favorevoli rispetto al prezzo ordinario.

La disciplina regionale è stata così aggiornata e le tipologie di vendite straordinarie possono ora essere svolte durante tutto l'arco dell'anno e senza alcuna autorizzazione preventiva o limitazione temporale.

Solo **i saldi stagionali sono ancora regolamentati** per legge ed infatti riguardano tutte le merci a carattere stagionale o di moda e si possono svolgere solo entro due periodi annuali:

- **Estivo:** dal primo sabato di luglio al 31 agosto
- **Invernale:** dal primo sabato di gennaio al 28 febbraio

Se il primo sabato del mese di gennaio dovesse coincidere con la giornata festiva del Capodanno, si intende automaticamente posticipato al giorno successivo. Se il primo sabato del mese di gennaio dovesse coincidere con la festività dell'Epifania (6 gennaio), i saldi potranno avere inizio in questa giornata solo nei Comuni ove sarà consentita l'apertura dei negozi in detta giornata.

Novità introdotte dalla Giunta Regionale in data 10.05.2011:

- anticipazione dell'inizio dei saldi estivi dal terzo al **primo sabato di luglio**
- le vendite di fine stagione **non necessitano più della comunicazione al Comune**

La merce in saldo deve essere tenuta separata ed il prezzo deve indicare anche la **percentuale di sconto** rispetto alla cifra originaria. Nessuna norma prevede un minimo di sconto nè un massimo, tanto è vero che i prodotti possono essere liberamente venduti "sottocosto".

Il commerciante è responsabile del **difetto della merce**, anche se venduta in saldo, a meno che tale anomalia non fosse stata evidenziata - e quindi accettata dall'acquirente - al momento della compravendita. In questi casi il venditore è obbligato a **sostituire il prodotto o a rimborsare il prezzo**.

Il negoziante risponde della veridicità di qualsiasi tipo di **forma pubblicitaria** che dichiari sconti o ribassi ed è altresì responsabile delle indicazioni sulla composizione e la **qualità della merce**.

Sanzioni previste per i commercianti (sanzioni in euro):

Violazione	Sanzione min	Sanzione max	Pagamento
Effettuava i saldi al di fuori del periodo stabilito	516,00	3.098,00	1.032,00
Capi a saldo senza cartellino del prezzo con indicato il prezzo pieno, la percentuale di sconto ed il prezzo finale	516,00	3.098,00	1.032,00
Merci a saldo non separate da quelle a prezzo pieno	516,00	3.098,00	1.032,00
Indicazioni obbligatorie poco visibili, tali da poter trarre in inganno il consumatore	516,00	3.098,00	1.032,00
Pubblicità inerente la svendita in atto presentata in modo ingannevole per il consumatore	516,00	3.098,00	1.032,00